

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI.			
AFFARI COSTITUZIONALI (I):			
<i>In sede consultiva</i>	Pag.	2	
<i>In sede referente</i>	»	2	
AFFARI INTERNI (II):			
<i>In sede referente</i>	»	3	
GIUSTIZIA (IV):			
<i>In sede referente</i>	»	5	
<i>Comitato permanente per i pareri</i>	»	6	
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):			
<i>In sede referente</i>	»	6	
<i>Comitato pareri</i>	»	8	
FINANZE E TESORO (VI):			
<i>In sede legislativa</i>	»	8	
<i>In sede referente</i>	»	11	
DIFESA (VII):			
<i>In sede referente</i>	»	13	
<i>In sede legislativa</i>	»	13	
<i>In sede consultiva</i>	»	14	
ISTRUZIONE (VIII):			
<i>In sede legislativa</i>	»	14	
<i>In sede referente</i>	»	15	
LAVORI PUBBLICI (IX):			
<i>In sede legislativa</i>	»	16	
<i>In sede referente</i>	»	17	
TRASPORTI (X):			
<i>In sede referente</i>	Pag.	17	
AGRICOLTURA (XI):			
<i>Interrogazioni</i>	»	18	
<i>In sede referente</i>	»	19	
<i>In sede legislativa</i>	»	19	
INDUSTRIA (XII):			
<i>In sede legislativa</i>	»	20	
<i>In sede consultiva</i>	»	24	
CONVOCAZIONI:			
Giovedì 8 marzo 1973			
<i>Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni</i>	Pag.	25	
<i>Commissioni riunite (XII e XIV)</i>	»	25	
<i>Affari esteri (III)</i>	»	25	
<i>Giustizia (IV)</i>	»	25	
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	»	25	
<i>Agricoltura (XI)</i>	»	26	
<i>Lavoro (XIII)</i>	»	26	
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i>	»	26	
Mercoledì 14 marzo 1973			
<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	»	26	
Giovedì 15 marzo 1973			
<i>Finanze e tesoro (VI)</i>	»	27	

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.*

Proposta di legge:

Senatori Vignola, Colella e Mazzoli: Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla XI Commissione*) (842).

Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, Angrisani.

Il relatore Vecchiarelli riferisce sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in data 1° marzo, sottolineando come essi accolgano la gran parte delle modificazioni suggerite dalla I Commissione nella seduta del 6 dicembre 1972.

Dopo interventi dei deputati Caruso, Restivo, Prearo, Galloni, del Presidente RIZ, del relatore Vecchiarelli e del Sottosegretario Forma, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione agricoltura agli articoli 2, 4, 6, 8, 9 e 10 e parere contrario sugli emendamenti all'articolo 11. Richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla assoluta esigenza di conformare l'articolato del disegno di legge al titolo dello stesso, sopprimendo, quindi, ogni riferimento ad istituti diversi da quello per il tabacco (in particolare, articoli 11 e 12).

Segnala, inoltre, l'opportunità di una attenta valutazione dei parametri, di cui alle tabelle, quali risultano dal testo emendato trasmesso, al fine di definire le relazioni con il trattamento economico del personale universitario e di quello direttivo dell'Amministrazione dello Stato.

Proposte di legge:

Fracanzani: Legge cornice e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere (813);

Girardin ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1039);

(*Parere alla XII Commissione*).

Su proposta del relatore Olivi, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere sulle proposte di legge a dopo che il Comitato ristretto nominato in seno alla Com-

missione di merito avrà predisposto un testo unificato delle stesse.

Disegni e proposta di legge:

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (1165);

Disciplina degli autotrasporti di cose (1166);

Maggioni: Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi (730);

(*Parere alla X Commissione*).

In assenza del relatore Codacci Pisanelli, la Commissione delibera di rinviare l'esame per l'espressione del parere ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma.

Proposte di legge:

Ferri Mario e Lenoci: Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato (1187);

Lenoci: Nuove disposizioni sulla nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ed adeguamento dei ruoli organici degli avvocati e dei procuratori dello Stato (1293);

(*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Bressani riferisce sulle proposte di legge e, dopo aver sottolineato come esse trattino, per una parte, materia identica a quella della proposta di legge n. 113, di iniziativa del deputato Bucciarelli Ducci e per la quale la Commissione ha già deliberato di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento alla propria competenza legislativa, avanza proposta di analogo trasferimento anche per i progetti di legge in esame.

Il deputato Bucciarelli Ducci concorda con il relatore sottolineando l'urgenza di provvedere all'adeguamento degli organici dell'Avvocatura dello Stato.

Il deputato Cataldo esprime delle riserve nel merito delle proposte di legge che, oltre a risolvere l'urgente problema della revisione degli organici, contengono anche norme che modificano l'attuale sistema di attribuzione della qualifica di sostituto avvocato generale.

Dopo che il deputato Galloni ha dichiarato di concordare con il relatore, la Commis-

sione delibera di richiedere il trasferimento delle proposte di legge in competenza legislativa.

Il Presidente Riz si riserva di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa dopo che avrà acquisito il consenso dei vari gruppi.

In fine di seduta il deputato Caruso rinnova la richiesta, già avanzata nella precedente seduta del 28 febbraio, perché siano sollecitamente esaminati i problemi dello stato di attuazione della legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali e siano iscritti all'ordine del giorno delle Commissioni riunite I e XIII i provvedimenti concernenti la estensione dei benefici agli ex combattenti.

Il Presidente Riz comunica che, per quanto riguarda il primo punto, ha già scritto al Presidente del Consiglio ed è in attesa di risposta, mentre sui provvedimenti relativi agli ex combattenti ha preso contatti con il Presidente della Commissione lavoro per fissare al più presto la data di convocazione delle Commissioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 11,45. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (Parere della V Commissione) (1585).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il relatore Turnaturi fornisce alcuni chiarimenti richiesti nella precedente seduta. Per quanto concerne i servizi di vigilanza agli istituti di credito precisa che questi sono disposti di volta in volta dai questori o dai dirigenti dei commissariati secondo le esigenze, sicché non è possibile fornire dati precisi in materia.

Circa l'entità delle forze organiche precisa che si arriva alla cifra arrotondata di 53.000 unità. Quanto poi agli effetti della legge n. 336 del 1970, osserva che si è passati da una media mensile di 20-30 unità negli scorsi anni ad una media di 50-60 negli ultimi mesi: sicché si può calcolare che cessano dal servizio

per godere dei benefici della legge citata, mediamente, 30-40 dipendente al mese.

Quanto al personale impiegato negli spacci ammonta a 857 unità, il che corrisponde ad una media di 5,60 militari per ciascun spaccio o posto. Il personale adibito a compiti di polizia giudiziaria ammonta a 13.912 unità. Le forze disponibili per servizi di ordine pubblico ammontano a 5.702 unità. Aggiunge, circa i reparti territoriali, che nella relazione Mattarelli si indicava una forza effettiva di 41.385 unità, rimasta, grosso modo, invariata.

Dopo aver fornito ulteriori dati anche per quanto riguarda il richiamo di guardie e carabinieri, la distribuzione tra polizia stradale e questura, le unità della stradale assegnate per le pattuglie e per servizi, avverte per quanto riguarda dati di diritto comparato di non aver potuto raccogliere ulteriori elementi oltre quelli forniti per la Francia e l'Inghilterra.

Il deputato Flamigni, pur ringraziando il relatore delle sue precisazioni, ritiene che i dati disponibili non siano sufficienti ad assicurare un'adeguata conoscenza della situazione degli effettivi delle forze di pubblica sicurezza, indispensabile per legiferare consapevolmente in questa materia. Si tratta infatti di conoscere non solo alcune cifre globali ma la distribuzione territoriale dei servizi, l'entità degli effettivi nelle singole questure, in rapporto ai livelli di criminalità riscontrabili nelle varie zone del paese.

Precisa che il suo gruppo, come ogni altra forza democratica, è interessato a garantire il buon funzionamento di un organismo che è certamente di grande rilievo per la tutela delle istituzioni.

Il dovere del Parlamento però è quello di esercitare un controllo su organi di questo tipo e per questo occorrono una precisa conoscenza delle situazioni e più sicuri elementi di giudizio. In attesa di acquisire queste informazioni indispensabili chiede che si rinvi per il momento la prosecuzione del dibattito.

Il relatore Turnaturi desidera precisare che ha cercato di fornire tutti gli elementi possibili al fine di consentire una decisione consapevole e approfondita su questa materia; ricorda però che certe prerogative sono del Governo e non del Parlamento in quanto spetta all'esecutivo garantire l'ordine pubblico verificando l'adeguatezza degli effettivi di volta in volta impiegati nei vari settori.

Il deputato Alfano ritiene che la richiesta di rinvio sia di carattere pretestuoso in quanto è nota la posizione del gruppo comunista rispetto a provvedimenti di questo tipo. Bi-

sogna però affermare decisamente che se si vuole bandire la delinquenza comune e politica e si vuole garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini è indispensabile raccogliere l'invito del Governo a fornire strumenti adeguati per un'efficace azione non solo repressiva ma preventiva contro la criminalità.

Il deputato Zolla, pur rendendosi conto delle difficoltà riscontrabili per l'acquisizione di dati sufficienti in questa materia, ritiene che vi siano fatti oggettivi tali da documentare ampiamente l'esigenza di un aumento dell'organico della pubblica sicurezza. I compiti di istituto della pubblica sicurezza sono infatti in continuo accrescimento; basta pensare all'attività di vigilanza per gli istituti bancari, che ha assunto un carattere continuativo, alle aumentate esigenze di vigilanza in rapporto all'incremento della rete autostradale, alle accresciute esigenze di difesa delle istituzioni.

La richiesta di un aumento dell'organico della pubblica sicurezza è quindi ampiamente giustificata, sicché alla proposta di un rinvio si può acconsentire solo se essa non implichi una volontà di temporeggiare su problemi di questo genere.

Il deputato Triva condivide l'opinione secondo cui allo stato attuale dei dati disponibili vi è l'esigenza di soprassedere al proseguimento della discussione. Desidera chiarire che il suo gruppo non ha mai pensato ad una polizia inefficiente ed è convinto della urgenza di interventi adeguati in questo campo. Questi interventi non sono però possibili senza avere acquisito preventivamente una visione esatta della situazione delle forze di polizia nelle varie zone: la richiesta di una più ampia documentazione trova piena giustificazione nella necessità di verificare fino a che punto vi sia una corretta utilizzazione dell'organico esistente e di approfondire il meccanismo in base al quale avviene lo sfollamento delle unità impiegate di volta in volta, prima di procedere ad un ampliamento dell'organico secondo quanto proposto dal disegno di legge.

Il deputato Bubbico dichiara che si può essere d'accordo con la proposta di un breve rinvio solo se si tratta di approfondire l'esame degli ulteriori dati oggi forniti e se il rinvio stesso resta contenuto in limiti precisi.

Ricorda che l'ordine pubblico nel suo insieme è un compito dell'esecutivo; il Parlamento deve fornire al Governo gli strumenti tecnici necessari ad esercitare compiti di controllo e di stimolo, ma spetta al Governo sta-

bilire l'uso e la dislocazione delle forze di polizia. Si può dare atto al gruppo comunista di una diversità di toni emersa nel recente comunicato dell'ufficio politico del PCI sulle forze di polizia, ma non si può non rilevare come una contraddizione il fatto di una persistente reticenza rispetto all'adozione di misure del tipo di quelle proposte nel provvedimento in esame. Aderisce quindi al rinvio purché si resti d'intesa che nella prossima settimana la discussione verrà ripresa e conclusa.

Il deputato Serrentino osserva che il provvedimento coinvolge problemi di fondo di carattere sociale sia per lo stesso corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ricorda a questo proposito le condizioni in cui opera questo personale, i turni di riposo e le ferie) sia per le esigenze attuali della società che continuamente richiede nuovi servizi alle guardie di pubblica sicurezza. L'aumento che il Governo chiede è pienamente giustificato dalle gravi responsabilità che sull'esecutivo incombono in materia di ordine pubblico e difesa delle istituzioni, sicché va ben valutata l'opportunità di un rinvio del dibattito attuato in presenza di necessità così gravi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Ciaffi ed altri: Riconoscimento dell'Arena «Sferisterio» di Macerata come ente autonomo lirico ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800 (1034).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Prosegue l'esame della proposta di legge. Il relatore Bubbico informa che non si è raggiunta una intesa sul provvedimento e insiste pertanto sull'emendamento da lui presentato.

Il deputato Alfano illustra un suo emendamento, inteso a completare il riconoscimento in ente lirico dell'Arena di Macerata con la previsione di adeguati finanziamenti.

Il deputato De Sabbata dichiara che il suo gruppo è contrario al provvedimento per il suo carattere municipalistico che va contro ogni prospettiva di riforma nel settore della musica e ricorda la proposta assai più valida di favorire un incontro delle forze culturali locali per dare vita, su base regionale, ad un'associazione, nel cui ambito potessero venire assorbite anche le esigenze dell'Arena di Macerata. Illustra quindi due suoi emendamenti intesi a favorire una soluzione intermedia attraverso il riconoscimento all'Arena in questione del carattere di teatro di tradizione,

con l'aggiunta di disposizioni capaci di assicurare un adeguato finanziamento.

Dopo che il relatore Bubbico si è dichiarato contrario agli emendamenti presentati, il deputato Alfano ritira il proprio emendamento. La Commissione respinge quindi gli emendamenti del deputato De Sabbata, mentre approva l'emendamento presentato dal relatore che riconosce l'Arena di Macerata ente autonomo lirico senza masse stabili. Successivamente la Commissione approva il provvedimento dando mandato al relatore di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere della I e della V Commissione) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del n. 2 dell'articolo 2, concernente la posizione ed i diritti del difensore nel processo.

Il deputato Accreman insiste sul seguente emendamento Spagnoli-Terranova-Accreman:

Sostituire il n. 2) con i seguenti:

« 2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

2-bis) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari, con esclusione delle stesse quando il Consiglio ritenga l'abbandono giustificato ».

Il relatore Dell'Andro prospetta l'opportunità di una diversa formulazione dell'emendamento, nel senso di prevedere la sospensione della decisione del Consiglio dell'ordine sino alla pronuncia giurisdizionale sulla sus-

sistenza della violazione dei diritti della difesa.

Intervengono i deputati Spagnoli, Pietro Riccio, Lospinoso Severini, Felisetti, La Loggia ed il Presidente Reale.

Il deputato Musotto presenta un emendamento all'emendamento Spagnoli ed altri, soppressivo delle parole « con esclusione delle stesse quando il Consiglio ritenga l'abbandono giustificato ».

Il relatore Dell'Andro non accetta il subemendamento Musotto e presenta il seguente emendamento:

Sostituire il n. 2) con i seguenti:

« 2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

2-bis) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la giurisdizionale decisione definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione di diritti della difesa, quando il Consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono ».

Il sottosegretario Pennacchini evidenzia la preoccupazione del Governo che un esame eccessivamente dettagliato di ogni punto dell'articolo 2 renda impossibile varare sollecitamente la legge di delega. Sottolinea altresì l'inopportunità di inserire nel provvedimento disposizioni di dettaglio che vadano ben oltre un'accurata determinazione di principi e criteri direttivi.

Quanto agli emendamenti in esame, osserva che le esigenze che con essi si intendono tutelare appaiono già soddisfatte dal testo originario del progetto di legge, che non converrebbe modificare. Qualora tuttavia la Commissione intendesse operare una variazione, il Governo non si opporrà all'emendamento del relatore Dell'Andro, mentre non accetta gli altri.

Il deputato Musotto ritira il suo subemendamento e preannuncia il voto favorevole del gruppo socialista all'emendamento del relatore.

Il deputato Spagnoli ritira il suo emendamento, dichiarando che il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento Dell'Andro.

Il deputato Reggiani dichiara che voterà contro l'emendamento Dell'Andro, alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Governo.

Viene quindi approvato l'emendamento del relatore Dell'Andro, sostitutivo del n. 2.

Il deputato Spagnoli illustra il seguente emendamento:

Dopo il n. 2-bis inserire il seguente:

« 2-ter) diritto per il difensore di conferire con l'imputato detenuto dopo l'interrogatorio espletato dal pubblico ministero o dal giudice istruttore ed in ogni caso non oltre sette giorni dall'inizio della custodia o dalla nomina, se successiva ».

Su proposta dell'onorevole La Loggia, che sottolinea l'esigenza di un particolare approfondimento dell'emendamento medesimo, il seguito dell'esame è rinviato all'indomani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

Comitato permanente per i pareri.

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 18,20. — *Presidenza del Presidente CASTELLI.*

Proposta di legge:

Ciccardini e Marzotto Caotorta: Sospensione della caccia (Parere alla XI Commissione) (256).

Riferisce il deputato Lospinoso Severini, formulando alcune osservazioni.

Il Presidente Castelli sottolinea l'opportunità di raccomandare alla Commissione competente nel merito di valutare se sussista la competenza del legislatore regionale in materia, e formula ulteriori osservazioni.

Il deputato Terranova dichiara di non avere dubbi circa la competenza del legislatore statale in materia, e propone di esprimere parere favorevole condizionato da alcune modifiche.

A seguito degli interventi dei deputati Lospinoso Severini, Musotto e Stefanelli, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Ciccardini ed altri: Istituzione dell'albo nazionale degli installatori di impianti (Parere alla XIII Commissione) (532).

Riferisce il deputato Assante, formulando numerose osservazioni.

A seguito degli interventi del deputato Ciccardini, del Presidente Castelli e del deputato Musotto, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione (Parere alla XII Commissione) (1150).

Riferisce il deputato Assante, proponendo di esprimere parere contrario.

Il deputato Lospinoso Severini concorda.

Il Presidente Castelli si associa alle conclusioni espresse dal relatore Assante, proponendo tuttavia di approfondire il rapporto tra il disegno di legge e la normativa comunitaria in materia di diritto di stabilimento.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Bova ed altri: Istituzione dell'albo nazionale dei maestri di tennis e del registro nazionale degli allenatori di tennis (Parere alla II Commissione) (694).

Il Comitato prosegue l'esame per il parere, iniziato nella seduta del 29 novembre 1972.

Il relatore Stefanelli, considerato il rapporto tra le disposizioni della proposta di legge e quelle che figurano nel vigente statuto della Federazione italiana tennis, propone di esprimere parere contrario.

Su proposta del Presidente Castelli, che sottolinea l'opportunità di una valutazione della proposta di legge congiuntamente ad altri progetti di legge riguardanti la regolamentazione di professioni sportive, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Interviene, per il Governo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Natali.

All'inizio di seduta, il Presidente Preti informa che, a seguito di comunicazione ricevuta dalla Segreteria del gruppo repubblica-

no, i rappresentanti del gruppo medesimo risultano così ripartiti fra i quattro Comitati permanenti in cui si articola la Commissione bilancio: il deputato Compagna fa parte del Comitato pareri e presiede il Comitato partecipazioni statali; il deputato Giorgio La Malfa fa parte del Comitato per il controllo finanziario e del Comitato per la programmazione.

Disegno e proposte di legge:

Norme per il finanziamento dell'attività agricola (1182);

Bonomi ed altri: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da destinare per l'esercizio 1972 alle regioni per l'adempimento delle funzioni in materia di agricoltura (264);

Esposito ed altri: Contributo speciale pluriennale alle regioni per investimenti pubblici in agricoltura (381);

Consiglio regionale della Toscana: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (419);

Consiglio regionale delle Marche: Integrazione del fondo istituito dall'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (1022);

Consiglio regionale della Puglia: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1023);

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna: Finanziamenti alle regioni per interventi e investimenti in agricoltura (1103);

Consiglio regionale del Lazio: Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura (1108);

Consiglio regionale della Lombardia: Finanziamento alle Regioni per interventi pubblici in agricoltura (1149);

Consiglio regionale della Calabria: Finanziamento degli interventi pubblici in agricoltura (1246);

Consiglio regionale del Veneto: Finanziamento delle Regioni in materia di agricoltura (1312);

(Parere della I, della VI e della XI Commissione).

(Seguito dell'esame e nomina di un Comitato ristretto).

Il ministro Natali, aderendo all'invito rivoltogli dalla Commissione nel corso della precedente seduta dedicata all'esame del disegno e delle proposte di legge, precisa che i mezzi finanziari posti a disposizione delle Regioni con la iniziativa legislativa governativa non costituiscono l'unica fonte per il finanziamento di interventi in agricoltura, ma rappresentano piuttosto un apporto integrativo rispetto alle entrate finanziarie attribuite alle Regioni con la legge finanziaria regionale (attribuzione di tributi propri e partecipazione al gettito di imposte erariali), nonché rispetto ai finanziamenti previsti da

leggi nazionali speciali per il settore agricolo (legge sulla proprietà coltivatrice; fondo di sviluppo della meccanizzazione in agricoltura; fondo di rotazione per la zootecnia; legge per la montagna), per le quali il Ministero dell'agricoltura si limita ad accreditare le somme alle singole regioni, secondo la ripartizione deliberata dalla Commissione interregionale, composta dai Presidenti delle regioni a statuto ordinario e speciale. Il ministro fornisce, quindi, dati analitici sui prevedibili investimenti in agricoltura nel triennio 1973-1975 in applicazione delle direttive comunitarie per la riforma delle strutture agrarie, del piano agrumicolo e degli interventi integrativi previsti dai progetti della sezione orientamento del FEOGA. Conclude, aggiungendo che l'arco temporale dei finanziamenti limitato a soli due anni è giustificato dal particolare momento di saldatura tra l'avvio dell'attività delle regioni e la definizione della politica agricola comunitaria e, quindi, dall'esigenza di operare gradualmente un raccordo tra funzionalità della politica comunitaria e interventi di politica nazionale.

Il deputato Raucci giudica insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal Ministro Natali, che non tengono conto della drammatica situazione dell'agricoltura e della impossibilità da parte delle regioni di attuare piani di intervento nel settore agricolo per mancanza di adeguati mezzi finanziari. Occorre tener presente, da un lato, che la maggior parte delle disponibilità del fondo comune restano assorbite da spese di gestione e di funzionamento, dall'altro che le leggi speciali testé richiamate dal Ministro assicurano finanziamenti in settori diversi da quelli per i quali le regioni hanno richiesto, con le iniziative legislative presentate alla Camera, la disponibilità di mezzi finanziari.

Il deputato Bernini rileva come tutte le fonti di finanziamento evocate dal Ministro (interventi comunitari, leggi speciali) rappresentavano, nel passato, apporti finanziari aggiuntivi in agricoltura rispetto a quelli operati con il primo e secondo piano verde, il cui esaurimento ha creato una sensibile riduzione dell'intervento pubblico e, quindi, degli investimenti in agricoltura, cui non sembrano ovviare gli stanziamenti previsti con la iniziativa legislativa governativa.

Dopo una breve replica del Ministro Natali (il quale fornisce talune precisazioni su alcuni punti della sua esposizione introduttiva, con particolare riguardo ai riflessi delle direttive comunitarie nell'agricoltura italiana), e dopo un intervento del deputato Esposito (il quale

richiama al problema di fondo di valutare se le disponibilità finanziarie comunque assegnate alle regioni siano o meno sufficienti e adeguate alle esigenze della politica agricola italiana), la Commissione, accogliendo una proposta in tal senso avanzata dal relatore Tarabini, delibera di nominare un Comitato ristretto, al quale affida l'ulteriore esame dei provvedimenti per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

Il Presidente Preti chiama a far parte di tale Comitato, che egli stesso si riserva di presiedere, il relatore Tarabini e i deputati Anderlini, Baslini, Bernini, Compagna, Corà, Di Vagno, Menicacci, Orsini e Raucci.

Disegno di legge:

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI - Società per azioni (Parere della VI e della XII Commissione) (953).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il Presidente Preti, dopo aver comunicato di non aver potuto inoltrare alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa del disegno di legge mancando l'adesione del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge alla prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 11,40. — *Presidenza del Presidente TARABINI.*

Disegno di legge:

Interventi per la salvaguardia di Venezia (Approvato dal Senato) (Parere all'Assemblea) (934).

Su proposta del Presidente Tarabini e dopo interventi dei deputati Raucci, Gava e Corà, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione bilancio ha esaminato, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti al disegno di legge e alle concorrenti proposte di legge per la salvaguardia di Venezia, presentati in Aula e trasmessi alla Commissione medesima per il parere sulle conseguenze finanziarie.

La Commissione ha preliminarmente respinto una proposta, avanzata dal deputato Raucci, di esprimere parere favorevole sugli

emendamenti all'articolo 22 del disegno di legge, a firma del deputato Visentini, e di compensare la minore entrata conseguente alle agevolazioni fiscali e tributarie ivi previste, utilizzando le residue disponibilità ancora esistenti sul fondo globale 1971 e inizialmente destinate alla riforma dell'ordinamento universitario, operando una espressa deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La Commissione ha, quindi, deliberato, a maggioranza, di esprimere parere contrario sugli emendamenti proposti dal deputato Visentini (22. 0. 1), (22. 0. 2), (22. 0. 3), che implicano una minore entrata in misura non determinata, a fronte della quale non risulta formulata alcuna indicazione di copertura ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente Malfatti.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) (Parere della III e della V Commissione) (1251).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il relatore Pandolfi, illustrando il provvedimento che dà corso alla terza ricostituzione del fondo di dotazione dell'IDA (e che per quanto concerne l'Italia comporta un contributo di 96 milioni di dollari in quattro anni), richiama lo schema organizzatorio dell'Associazione che, a differenza della BIRS (che pratica finanziamenti sulla base dei tassi medi internazionali) effettua operazioni a favore dei paesi emergenti a termini cinquantennali e a tassi d'interesse pressoché nulli. Le statistiche delle operazioni complessive IDA-BIRS presentano flussi sproporzionati ai livelli minimi, e lontani dagli apporti (pari all'1 per cento del prodotto nazionale lordo di ciascun paese) concordati internazionalmente. Le caratteristiche di multilateralità, neutralità politica e lieve onerosità degli interventi non appaiono

garantite: infatti i paesi del COMECON non partecipano al fondo e spesso le erogazioni sono in pratica condizionate a riacquisti di merci nei paesi industrializzati eroganti. Ritene necessario migliorare la struttura del sistema degli aiuti ai paesi emergenti anche attraverso una modifica dei riparti dei diritti speciali di prelievo del conto del FMI.

Il deputato Giovannini, richiamate le posizioni già espresse dalla sua parte nella discussione di analogo disegno di legge della scorsa legislatura, dichiara che i comunisti sono favorevoli a forme di solidarietà internazionale, ma devono criticare la struttura ed il funzionamento dell'IDA e della BIRS; nulla si è fatto per modificare il potere di voto in modo da privilegiare la componente capitaria, e così la gestione dell'IDA rimane a discrezione dei paesi industrializzati. La sua parte si asterrà dalla votazione del provvedimento.

Il deputato Serrentino, manifestata una serie di perplessità sulle coperture, sollecita una rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Macchiavelli dichiara che la sua parte non è contraria al provvedimento; chiede peraltro al Governo notizie sulla distribuzione delle erogazioni e sollecita il Governo stesso a farsi promotore delle modifiche statutarie auspiccate dal relatore e dai colleghi intervenuti.

Il deputato Dal Sasso osserva che la sua parte è favorevole alle finalità dell'istituto ma deve criticare il ricorso al fondo globale per le coperture.

Il relatore Pandolfi, replicando ai commissari intervenuti, chiarita la portata dell'articolo di copertura che fronteggia non già l'onere complessivo bensì le quote d'interessi d'anticipazione (laddove gli ammortamenti decennali dei certificati cominceranno a creare oneri a partire dal 1975), osserva che la distinzione fra paesi industrializzati ed emergenti gioca a favore dei secondi per quanto concerne le forme dei conferimenti ed a favore dei primi per quanto concerne la ponderazione del potere di voto: per tale secondo aspetto ribadisce l'opportunità di una iniziativa volta a modificare la situazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, osserva che gli aggiustamenti, auspicabili, del sistema dei voti ponderati non dipendono da iniziative di singoli paesi ma sono da contrattarsi internazionalmente. Sollecita l'approvazione del provvedimento.

La Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge modificando formalmente il primo comma dell'articolo 5 sulla

scorta del parere della Commissione bilancio e vota quindi a scrutinio segreto il provvedimento che risulta approvato.

Proposte di legge:

Belci e Marocco: Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (586);

Bologna: Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (995);

(Parere della V Commissione).

(Discussione e approvazione, con modificazioni in un testo unificato).

Il relatore Mazzarrino, proponendo un testo unificato delle proposte di legge, illustra sia la legge istitutiva del Fondo sia l'attività posta in essere dal Fondo medesimo. Fornisce una serie di dati relativi al numero (648) e all'importo (108 miliardi) delle operazioni e alla loro ripartizione territoriale e per settori produttivi. Ricorda che le perdite incontrate si riferiscono, e solo per 3 milioni, ad una sola operazione. Pur apprezzando lo spirito degli emendamenti preannunciati dalla opposizione, ritiene superfluo l'accantonamento di somme a costituzione di fondi di garanzia, e pericolosa la definizione di piccole e medie industrie; ritiene inoltre sufficientemente tutelato l'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia dalla normativa vigente.

Dopo un intervento del deputato Gastone (che illustra gli emendamenti predisposti dalla sua parte), del deputato Macchiavelli (che considera positiva l'attività del Fondo di rotazione e conviene con il deputato Gastone sulla necessità di favorire maggiormente le piccole e medie imprese), il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, dichiara di concordare con il relatore e motiva la contrarietà del Governo agli emendamenti di parte comunista.

Passando all'esame degli articoli del testo unificato la Commissione respinge i seguenti emendamenti Gastone ed altri:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 39 miliardi a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche e integrazioni. La somma sarà ripartita in otto annualità di 4.875 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980 » (1. 1).

« Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

« Tra il 2° e il 3° comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, inserire il seguente:

I mutui alle piccole e medie imprese ed alle aziende artigiane sono accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma.

Il 3° comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è abrogato.

Il 2° comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 è sostituito dal seguente:

Il Comitato è composto:

da un Presidente;

da tre membri designati dal Comitato Interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti di attività economiche indicati dalla Camera di Commercio di Trieste e uno fra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla Camera di Commercio di Gorizia;

da tre membri designati con voto limitato dal Consiglio Regionale del Friuli-Venezia Giulia, al di fuori dei componenti il Consiglio medesimo;

da un membro designato dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;

da un membro designato dal Ministro del Tesoro.

Tra il 4° e il 5° comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono inseriti i seguenti commi:

Le domande di mutuo, prima di essere sottoposte alle decisioni del Comitato, devono essere presentate alla Regione Friuli-Venezia Giulia, che esprimerà un giudizio sulla conformità dell'investimento al piano di sviluppo economico regionale.

Il giudizio sarà fornito dalla Commissione del Consiglio regionale competente per materia. La Commissione in parola deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Scaduto tale termine si presume che il parere sia favorevole.

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è sostituito dal seguente:

Il Comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo e il saggio dell'interesse do-

vuto sulla base di criteri di massima stabiliti con apposita deliberazione e rispondenti al principio di incentivare gli investimenti che prevedono un minore impiego di capitale per addetto. Sia la deliberazione riguardante i criteri di massima che quelle relative alle singole domande di mutuo sono comunicate dal Presidente al Ministro del tesoro e al Presidente della Giunta regionale. Quest'ultimo, qualora abbia rilievi da muovere dovrà comunicarli al Ministro del tesoro e al Presidente del Comitato entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione. Le deliberazioni diventano esecutive dopo 30 giorni dalla comunicazione qualora il Ministro del tesoro non ne disponga la revoca o il riesame.

L'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, è abrogato » (1. 0. 1).

ART. 1-ter.

« A favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali e turistico alberghiere di cui in appresso, che non siano in grado di offrire garanzie ritenute valide o capienti dagli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, può essere accordato dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge stessa, su richiesta degli istituti e aziende di credito medesime, la garanzia sussidiaria dell'apposito fondo di cui all'articolo seguente.

Tale garanzia può essere prestata alle imprese che, al momento della concessione del finanziamento, abbiano:

se imprese industriali o artigiane per la produzione di beni o di servizi, un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire. quando effettuino investimenti non superiori alla stessa somma;

se imprese commerciali o turistico-alberghiere, un capitale investito non superiore a 100 milioni quando effettuino investimenti non superiori alla stessa cifra » (1. 0. 2).

Il seguente articolo aggiuntivo Gastone ed altri è invece precluso dalla reiezione del precedente emendamento 1. 0. 2.

ART. 1-quater.

« Al fine di consentire la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo precedente è istituito un " fondo di garanzia sussidiaria ".

La gestione di tale fondo è demandata al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 18

ottobre 1955, n. 908, modificato dall'articolo ... della presente legge.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura dell'80 per cento della perdita sofferta dall'Istituto finanziatore, per capitale, interessi contrattuali, interessi di mora nella misura prevista contrattualmente sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo.

Alla dotazione del fondo concorreranno:

1) un versamento iniziale di 125 milioni da stanziare a carico del bilancio dello Stato per l'esercizio 1973; negli esercizi successivi si provvederà con altre sette annualità di 125 milioni ciascuna fino all'esercizio 1980 per un complessivo importo di lire 1 miliardo;

2) gli interessi maturati sulle disponibilità del fondo » (1. 0. 3).

Il testo unificato dei provvedimenti risulta quindi del seguente tenore:

ART. 1.

« È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 40 miliardi di lire a favore del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni. La somma sarà ripartita in otto annualità di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980 ».

ART. 2.

« All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il testo unificato è quindi votato a scrutinio segreto e risulta approvato con il titolo della proposta n. 586.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 12,15. — *Presidenza del Presidente MALFATTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Parere della V e della XII Commissione) (1458).

(*Seguito e conclusione dell'esame.*)

Il relatore Postal, replicando ai commissari intervenuti nelle precedenti sedute, dichiara che le osservazioni critiche non hanno investito la sostanza di un provvedimento che può considerarsi di sanatoria, bensì i più ampi problemi dei sistemi di garanzia e del credito agevolato in genere. Circa la ripartizione territoriale delle erogazioni osserva, per quanto concerne il Mezzogiorno, che gli interventi della Cassa e quelli previsti dalla « legge 623 » sono assai più agevolati e ciò spiega la scarsa incidenza degli investimenti nelle aree del Mezzogiorno sul totale delle operazioni del Mediocredito. Fa peraltro notare che recenti statistiche della Banca d'Italia, indicano che gli interventi agevolativi per le piccole e medie imprese, (tutti gli istituti considerati) si dirigono per il 72,3 per cento nel Sud.

Quanto ai problemi relativi al fondo di garanzia ritiene che una proficua discussione potrà presto avvenire sul disegno di legge numero 1789; si tratta di un problema vitale da affrontare con organicità. Raccomanda l'approvazione del provvedimento in discussione che presenta carattere d'urgenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, associandosi alle considerazioni del relatore, motiva la contrarietà del Governo agli emendamenti preannunciati dal gruppo comunista.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli e li approva nel testo pervenuto dal Senato, correlativamente respingendo i seguenti emendamenti Gastone ed altri:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

Il fondo di dotazione dell'Istituto Centrale per il Credito a medio termine (Medio Credito Centrale) è aumentato di lire 285 miliardi.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 98 miliardi per l'anno finanziario 1972, di 95 miliardi per l'anno finanziario 1973 e di 92 miliardi per l'anno finanziario 1974 » (1. 1).

ART. 1-bis.

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è inserito il seguente:

« Per ciascuna delle operazioni di cui al comma precedente gli istituti e le aziende di

credito interessati dovranno acquisire, nel corso dell'istruttoria, giudizio di conformità al piano di sviluppo economico da parte del Consiglio Regionale competente per territorio. Il giudizio dovrà essere espresso dalla Commissione consigliare competente per materia, entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine il giudizio si presume favorevole » (1. 0. 1).

ART. 1-ter.

« La durata massima di due anni stabilita dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 18, già elevata a cinque anni con l'articolo 4 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, è ulteriormente elevata a 7 anni, qualunque sia la durata dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese » (1. 0. 2).

ART. 3-bis.

« A favore delle imprese di cui in appresso, che non siano in grado di offrire garanzie ritenute valide o capienti dagli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, può essere accordata, su richiesta degli istituti e aziende di credito medesimi, la garanzia sussidiaria dall'apposito fondo di cui all'articolo seguente.

Tale garanzia può essere prestata alle imprese che, al momento della concessione del finanziamento, abbiano:

se imprese industriali per la produzione di beni o di servizi:

a) un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, nel caso di iniziative ubicate nei territori del centro-nord;

b) un capitale investito non superiore a 400 milioni di lire, nel caso di iniziative ubicate nel territorio di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e nelle zone depresse, nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614,

le quali effettuino investimenti non superiori rispettivamente a lire 200 milioni e lire 400 milioni;

se imprese commerciali:

a) un capitale investito non superiore ai 100 milioni di lire nei casi di iniziative ubicate nei territori del centro-nord;

b) un capitale investito non superiore ai 200 milioni di lire nel caso di iniziative ubicate nei territori di cui all'articolo 3 della

legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni e nelle zone depresse, nei territori montani e nei comprensori di bonifica montana di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614

le quali effettuino investimenti non superiori rispettivamente a lire 100 milioni e lire 200 milioni » (3. 0. 1).

È infine dichiarato precluso, a seguito della reiezione del precedente emendamento 3. 0. 1 il seguente altro d'iniziativa del deputato Gastone ed altri:

ART. 3-ter.

Al fine di consentire la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo precedente, viene istituito un « fondo di garanzia sussidiaria per il credito a medio termine ».

La gestione di tale fondo è demandata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Medio credito centrale).

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura dell'80 per cento della perdita sofferta dall'Istituto finanziatore, per capitale, interessi contrattuali, interessi di mora nella misura prevista contrattualmente sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo, mancate agevolazioni previste da norme di legge, accessori e spese, dopo l'esperimento delle procedure ritenute utili, d'intesa con il Medio credito centrale.

Il beneficiario della garanzia sussidiaria corrisponderà al fondo di cui sopra un contributo *una tantum* dell'1 per cento sull'importo del finanziamento assistito dalla garanzia stessa.

Alla dotazione del fondo concorreranno:

1) i contributi versati per il tramite degli istituti finanziatori dai beneficiari della garanzia sussidiaria;

2) un versamento iniziale di 2 miliardi di lire iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972; 5 miliardi di lire per l'esercizio finanziario 1973 e 8 miliardi per l'esercizio finanziario 1974;

3) gli interessi maturati sulle disponibilità del fondo » (3. 0. 2).

La Commissione, approvati gli articoli del disegno di legge nel testo pervenuto dal Senato, conferisce quindi mandato al relatore Postal di predisporre la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente Malfatti si riserva la nomina del Comitato dei nove.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente avverte che mercoledì 14 marzo verranno posti all'ordine del giorno i provvedimenti numeri: 1789 (Fondo centrale di garanzia), 1120 (Banca nazionale del lavoro), 1716 (Credito sportivo), 1404 (IMI - ricerca applicata), 1268 (agenti di cambio) e, ove tempestivamente trasmesso ed assegnato, il provvedimento relativo ai rischi di cambio (S. 723), già approvato dal Senato, che riveste carattere d'urgenza.

Il Presidente avverte inoltre che per sopravvenuti impegni del Ministro delle finanze la seduta relativa alle comunicazioni del Ministro stesso (sui problemi di applicazione della prima fase della riforma tributaria) nonché allo svolgimento di interrogazioni, già prevista per venerdì 9 marzo è rinviata a giovedì 15, alle ore 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Norme riguardanti il trattamento di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali albanesi cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 489 (*Parere della V e della VI Commissione*) (1563).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il deputato Lucchesi, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente il disegno di legge.

La Commissione, quindi, su proposta del Presidente, favorevole il Sottosegretario Lattanzio, all'unanimità delibera di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione del disegno alla propria sede legislativa.

Disegno di legge:

Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*) (1564).

(*Esame e rinvio*).

Il Presidente, in sostituzione del relatore assente, illustra favorevolmente il disegno di

legge, con cui si propone di aggiornare, in base alla istituzione di nuovi corsi di laurea, i titoli di studio per il reclutamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

Su proposta del deputato Nahoum, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disegno di legge:

Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia (UNSCOI) (*Parere della V Commissione*) (1565).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Bodrito illustra favorevolmente il disegno di legge che riconosce, come ente pubblico, l'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia, e propone che la Commissione ne chieda al Presidente della Camera il trasferimento alla propria sede legislativa.

Il deputato Pellizzari, a nome del gruppo comunista, si dichiara contrario al disegno di legge che, prevedendo la istituzione dell'Unione per legge, comprime la libertà di associazione, con la imposizione con atto governativo dello statuto e con la vigilanza del Ministero della difesa prevista dall'articolo 2.

Il Sottosegretario Lattanzio osserva che il riconoscimento dell'Unione trova origine nella opportunità, auspicata dagli stessi interessati, di istituire una unione libera, analogamente a quanto previsto per gli ufficiali in congedo. Non vi sono, peraltro, motivi di preoccupazione di ordine costituzionale, poiché è consuetudine addivenire al riconoscimento di un ente pubblico con legge, specie quando è previsto il finanziamento da parte dello Stato.

Il deputato D'Auria ribadisce le tesi espresse dal deputato Pellizzari, sottolineando la non opportunità di ripetere le esperienze fatte per la unione degli ufficiali in congedo. Il deputato Cervone ritiene che sia opportuno chiedere alla I Commissione Affari costituzionali di esprimere il parere sul disegno di legge in relazione al problema sollevato sulla libertà di associazione.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Proposta di legge:

de Meo: Denominazione dei gradi degli ufficiali della marina militare (604).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Bodrito si richiama alla relazione svolta in sede referente, invitando la Commissione ad approvare la proposta di legge, con una modifica tecnica alla tabella allegata.

Il deputato Nahoum esprime dubbi sulla opportunità di modificare la denominazione dei gradi per motivi di rispetto alla tradizione della marina italiana, per cui dichiara che il suo gruppo si asterrà dalla votazione della proposta di legge, proponendo, inoltre, la soppressione del grado di ammiraglio d'armata, non corrispondendo alle unità navali esistenti.

Il deputato Cervone propone l'armonizzazione dei gradi di ammiraglio ispettore per i corpi sanitari, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Dichiara di astenersi dal voto il deputato Giuseppe Niccolai per gli stessi motivi dichiarati dal deputato Nahoum.

Il Sottosegretario Lattanzio ribadisce l'avviso favorevole del Governo alla proposta di legge, ricordando che il grado di ammiraglio d'armata corrisponde al generale d'armata per il caso di guerra ed è già previsto dall'ordinamento vigente.

La Commissione, quindi, approva gli articoli della proposta di legge con modifiche tecniche alla tabella allegata con l'astensione dei deputati del gruppo comunista e del deputato Niccolai.

Al termine della seduta la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

Disegno di legge:

Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'aeronautica militare (Parere della VIII Commissione) (1422).

(Discussione e approvazione).

Il relatore si richiama alla relazione esposta in sede referente. La Commissione, quindi, vota a scrutinio segreto ed approva l'articolo unico del disegno di legge, al quale non sono stati presentati emendamenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente MAGRÌ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Lattanzio.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968 (Parere alla IX Commissione) (1693).

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole all'ulteriore iter del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)**IN SEDE LEGISLATIVA**

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza.

Disegno e proposta di legge:

Finanziamento della Stazione zoologica di Napoli (865);

Lezzi ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore della stazione zoologica di Napoli stabilito dalla legge 14 febbraio 1951, n. 155 (311).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione riprende la discussione sull'articolo 2 del disegno di legge n. 865.

Il Presidente Gui comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento del Governo aggiuntivo rispetto alla nuova formulazione del primo comma dell'articolo 2 a suo tempo suggerita dalla stessa Commissione bilancio.

La Commissione, accogliendo l'emendamento della Commissione bilancio e quello del Governo, approva l'articolo 2 nella seguente formulazione:

ART. 2.

All'onere di lire 1.270 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1972 e 1973, si provvede, quanto a lire 780 milioni, rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi e, quanto a lire 490 milioni, a carico del capitolo n. 2402 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973,

restando assorbito l'importo eventualmente erogato a favore della Stazione a valere sul capitolo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Sottosegretario Caiazza accoglie, a nome del Governo, il seguente ordine del giorno presentato dai deputati Berlinguer Giovanni e Masullo:

« La Commissione Istruzione della Camera,

esaminato il disegno di legge n. 865 per il finanziamento della stazione zoologica di Napoli;

considerato che tale stazione, che ha una positiva tradizione scientifica, può assolvere un ruolo rilevante nello studio degli equilibri biologici nel Mediterraneo, nell'integrazione dell'insegnamento delle scienze zoologiche dell'università di Napoli, nella collaborazione scientifica internazionale;

visto che è di ostacolo a questi compiti uno statuto invecchiato ed una perdurante gestione commissariale;

premesso che le istituzioni scientifiche devono essere maggiormente coordinate nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche ed impegnate nella formazione dei quadri tecnico-scientifici necessari al Paese,

chiede al Governo

la sollecita approvazione dello Statuto, formulato in modo da garantire la massima partecipazione dei rappresentanti del mondo scientifico e del personale della stazione agli organi decisionali, e da promuovere la più assidua collaborazione della stazione con il Consiglio nazionale delle ricerche nella prospettiva di una sua collocazione nell'ambito dell'attività del CNR e dei rapporti scientifici internazionali » (0/865/1/8).

Il disegno di legge viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato con assorbimento della proposta di legge n. 311.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Caiazza.

Proposta di legge:

Senatori Pieraccini ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo «La Biennale di Venezia» (1202).
(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Il Presidente Gui ricorda alla Commissione l'urgenza della proposta di legge in esame. Il relatore Rognoni, pur concordando con il rilievo fatto dal Presidente, informa che i punti di vista delle diverse parti politiche sono ormai molto vicini tra loro e pertanto propone un rinvio alla seduta di mercoledì prossimo nella speranza di poter concludere l'esame per tale data.

La Commissione accoglie la proposta del relatore e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì prossimo.

Proposta di legge:

Vaghi ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media unificata ed attualmente inquadrati nel ruolo C) (321).

(*Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge.

Il Sottosegretario Caiazza, rispondendo ad una richiesta avanzata dal deputato Tedeschi in una precedente seduta, dichiara che il Governo non può assumere alcun impegno in ordine all'estensione dei benefici previsti dalla proposta di legge nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici della scuola secondaria superiore in considerazione dell'aumento dell'onere finanziario che tale estensione comporterebbe.

Il deputato Biasini, dichiarandosi favorevole alla proposta di legge, si augura che il Governo possa modificare in seguito l'opinione testè manifestata dal Sottosegretario Caiazza. Il deputato Raicich suggerisce l'opportunità di un breve rinvio, dopo l'approvazione dell'articolo 1, onde consentire al proprio gruppo di predisporre eventuali emendamenti.

Il relatore Giordano ritiene necessario approvare la proposta di legge nell'attuale testo poiché eventuali emendamenti rischierebbero, come si è verificato in passato, di dar vita ad una catena di richieste di ampliamento della portata del provvedimento che probabilmente comprometterebbero l'approvazione dello stesso. Conclude proponendo che la Commissione richieda il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 321. Il deputato

Raicich non insiste sulla proposta di rinvio e si dichiara favorevole al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

La Commissione, accogliendo un emendamento del Governo, approva l'articolo 1 nella seguente formulazione:

ART. 1.

Gli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media e attualmente inquadrati nel ruolo *C* sono collocati nel ruolo *B* dei professori della scuola media a decorrere dal 1° ottobre 1968.

La Commissione approva senza modificazioni l'articolo 2.

La Commissione delibera all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 321. Il Presidente Gui si riserva di acquisire l'assenso dei gruppi assenti dalla seduta odierna.

Proposte di legge:

Raicich ed altri: Norme relative all'insegnamento della musica nella scuola pubblica, all'ordinamento dei conservatori ed alla istituzione di corsi universitari di musica e di musicologia (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (634);

Giordano ed altri: Obbligatorietà dell'insegnamento della educazione tecnica e della educazione musicale nella scuola media (*Parere della V Commissione*) (1303).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore Bertè osserva preliminarmente che le due proposte di legge, attualmente abbinata, dovrebbero in realtà essere esaminate separatamente poiché la proposta di legge n. 1303 ha un oggetto più limitato rispetto alla proposta di legge n. 634. Soffermandosi su quest'ultima, si dichiara favorevole ai suoi contenuti pur manifestando talune perplessità poiché il provvedimento si riferisce globalmente a tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi compresa l'università. Tale circostanza, a suo giudizio, pone qualche problema a fronte della riforma universitaria e della riforma della scuola secondaria superiore di imminente presentazione. Ritiene pertanto che l'esame degli articoli della proposta di legge n. 634 debba essere affrontato da un Comitato ristretto ovvero, in mancanza, che tale esame sia rinviato successivamente all'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore. Si dichiara invece favorevole ad un rapido esame della proposta di legge n. 1303.

Il Presidente Gui rinvia ad una prossima seduta il seguito dell'esame delle due proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Buffone, e per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

In principio di seduta il Presidente Degan informa la Commissione di aver provveduto ad inoltrare al Presidente della Camera la richiesta di assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 1447, avendo ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti alla seduta del 28 febbraio scorso.

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero della difesa di acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare (*Parere della V, della VI e della VII Commissione*) (1006).

(*Discussione e rinvio*).

Il Presidente Degan, in sostituzione del relatore Vitale, impossibilitato ad intervenire, riferisce favorevolmente sul disegno di legge, ricordando che le Commissioni bilancio e finanze e tesoro hanno espresso parere favorevole e sottolineando l'urgenza delle esigenze che si intendono fronteggiare con il provvedimento in esame.

Il deputato Todros, intervenendo nella discussione sulle linee generali, rileva la necessità di rivedere i criteri di assegnazione degli alloggi, di limitare l'intervento alla costruzione, evitando di ricorrere all'acquisto di case sul mercato, e di prevedere che l'acquisizione delle aree private avvenga mediante espropriazione ai sensi della legge n. 865 del 1971. Prospetta anche l'opportunità di modificare il meccanismo finanziario per mobilitare, attraverso la previsione di mutui agevolati con il concorso dello Stato sugli interessi, una più cospicua massa di investimenti. Conclude preannunciando la presentazione di una serie di emendamenti in tal senso.

Il Presidente Degan ribadisce le considerazioni già svolte in sede di relazione introduttiva.

Il sottosegretario di Stato per la difesa, Buffone, sottolinea l'urgenza del disegno di legge, che si propone di fronteggiare esigenze connesse al processo in atto di trasferimento delle sedi di comandi, di reparti ed enti delle Forze armate in località che non interferiscano con le prospettive di sviluppo degli insediamenti urbani ed industriali.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Vincenzo Russo, avverte che il Governo presenterà un emendamento all'articolo 3 al fine di meglio precisare i criteri di assegnazione degli alloggi.

Il Presidente Degan rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Disegno e proposta di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1586);

Lauricella e Strazzi: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*) (640).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il relatore Perrone propone che venga richiesta l'assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Todros aderisce a nome del gruppo comunista, sottolineando fin d'ora la necessità di affidare ad un Comitato ristretto i necessari approfondimenti dei complessi aspetti tecnici della normativa contenuta nei due provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Vincenzo Russo, aderisce a nome del Governo.

La Commissione delibera quindi, all'unanimità, di chiedere l'assegnazione in sede legislativa dei progetti di legge.

Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai gruppi non presenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Gioia.

Proposta di legge:

Marzotto Caotorta ed altri: Disposizioni per il riscatto e l'ammodernamento delle «ferrovie nord di Milano» (*Urgenza*) (*Parere della I, della IV e della V Commissione*) (1075).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il deputato Del Pennino, in sostituzione del deputato Bogi, giudica positivamente la proposta di legge che viene incontro anche alle esigenze dei lavoratori pendolari della zona milanese. Lo stato di abbandono e di arretratezza degli impianti sono noti per cui è urgente portare avanti il provvedimento giungendo anche ad un confronto preciso tra le posizioni della regione lombarda e quelle del Governo, il quale dovrebbe, pertanto, esporre il proprio punto di vista, prospettando, altresì, soluzioni alternative a quelle contenute nel progetto di legge.

Il relatore Lombardi Giovanni concorda sulla necessità che il Governo manifesti la propria opinione.

Il deputato Korach sottolinea il problema di fondo della proposta di legge consistente nella permanenza o meno della titolarità della competenza primaria allo Stato nei confronti della regione e chiede che su tale aspetto il Governo si pronuncii chiaramente.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) (1314).

(*Esame e rinvio*).

Il deputato Antonio Mancini, in sostituzione del relatore Ferdinando Russo, sottolinea il carattere qualificante del disegno di legge consistente nell'adeguamento automatico delle dotazioni organiche in deroga al sistema vigente in tutta la pubblica amministrazione dove tale adeguamento è stabilito per legge. Il provvedimento intende, altresì, adeguare alcune misure indennitarie alle nuove posizioni di stipendio, nonché innovare l'attuale

procedura concorsuale per il conferimento dei posti caratterizzata da un elevato numero di concorrenti. Presenta, quindi, una serie di emendamenti intesi a risolvere taluni problemi, come quello degli ex mansionisti, insorti in seguito all'applicazione di normative particolari e conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge che viene incontro a problemi urgenti e sentiti profondamente dai dipendenti del settore postale.

Il deputato Marzotto Coorta si dichiara favorevole alla risoluzione del problema degli ex mansionisti attraverso opportune modifiche al disegno di legge in esame.

Il Ministro Gioia, dopo aver comunicato che il disegno di legge ha già avuto l'approvazione del Ministro della riforma burocratica, preannuncia la preparazione di un disegno di legge per il nuovo ordinamento del personale al fine di risolvere, dopo aver consultato anche le organizzazioni sindacali, vari problemi particolari, nonché quello generale derivante dalla ristrutturazione del settore posteletografico: gli emendamenti presentati verranno valutati dal Governo, quindi, alla luce di questa impostazione generale. Rappresenta, quindi, l'urgenza di approvare il provvedimento che si pone a monte di numerosi altri provvedimenti essenziali per il settore delle poste e delle telecomunicazioni.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

AGRICOLTURA (XI)

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente COLUMBU, indi del Presidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Angrisani, rispondendo all'interrogazione Pegoraro n. 5-00008, dopo aver descritto dettagliatamente la situazione oggi esistente in merito al progetto di derivazione delle acque dal fiume Adige (il progetto generale e i primi due stralci sono già stati pubblicati e si è provveduto all'appalto dei lavori del primo progetto stralcio e di una parte del secondo) dichiara che esistono

difficoltà nella normalizzazione del consorzio di bonifica L. E. B. (« Lessinio-Euganeo-Berico »), per la mancanza di un accordo delle varie componenti del consorzio stesso. Per venire incontro alla richiesta dei consorzi padovani volta a reperire altra acqua per usi irrigui dal sistema Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'agricoltura ha accordato al L. E. B. che si studiasse le concrete possibilità di derivazione dell'acqua. Nell'assicurare che è allo studio la possibilità di venire incontro alla domanda presentata dal L. E. B. per una formale concessione di derivazione, conclude che, almeno per quanto attiene l'esecuzione delle opere, è ora anche impegnata la responsabilità regionale, a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle regioni con il decreto presidenziale n. 11 del 15 gennaio 1972.

Il deputato Pegoraro nella replica si dichiara insoddisfatto pur prendendo atto di alcune informazioni utili ricevute e formula l'auspicio che non vi siano ulteriori ritardi nella realizzazione delle opere progettate per evitare che si abbiano ulteriori conseguenze negative sullo sviluppo agricolo della zona interessata.

Il Sottosegretario Angrisani nel rispondere alle interrogazioni Mirate 5-00120 e Gianini e 5-00127, fa presente che il Ministero della agricoltura, sentiti i pareri e le proposte dei presidenti delle regioni competenti, ha emesso una serie di decreti che hanno riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche verificatesi nel corso dell'annata agraria 1972 ai fini della concessione delle provvidenze di cui all'articolo 7 della legge 364/70, provvedendo a delimitare le zone maggiormente colpite (per la Puglia, in particolare, i provvedimenti sono già stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*). Dopo avere osservato che nel settore vitivinicolo un nuovo equilibrio si è ricostituito in virtù dei maggiori prezzi rispetto alla campagna precedente, osserva che eventuali richieste di deroghe in merito alla distillazione agevolata contrasterebbero con il regolamento comunitario 816/70.

Per il pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva prodotto nella campagna 1971-72 e del grano duro di produzione 1972, le relative operazioni procedono speditevolmente. Per quanto riguarda infine i provvedimenti a sollievo della disoccupazione è prevista, e largamente attuata, l'assegnazione straordinaria di giornate lavorative in presenza di particolari situazioni locali segnalate da organi periferici o da autorità interessate.

I deputati Mirate e Giannini, nella replica, si dichiarano totalmente insoddisfatti per la genericità della risposta e per l'inesattezza dei giudizi formulati in particolare per quanto riguarda la compensazione realizzata con un preteso aumento dei prezzi del tutto inesistente se si pensa al notevole aumento dei costi dei mezzi di produzione.

Il deputato Giannini in particolare lamenta l'esclusione dalle zone oggetto dei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge numero 364 del 1970 di molti comuni della provincia di Bari la cui produzione agricola per i settori dei mandorli e vitivinicolo è stata praticamente distrutta con grave pregiudizio anche per le possibilità future.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente TRUZZI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Angrisani.

Proposte di legge:

Miroglio ed altri: Indicazione geografica obbligatoria nelle denominazioni dei vini (*Parere della IV Commissione*) (733);

Gunnella ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti (*Parere della IV e della VI Commissione*) (782);

Mirate: Deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 1965, n. 162, in materia di detenzione di mosti di uva della vendemmia 1972 (*Urgenza*) (814);

Prearo ed altri: Concessione di credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (*Parere della V e della VI Commissione*) (841);

Monti Maurizio ed altri: Norme sull'impiego del saccarosio quale correttivo della gradazione alcolica dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita. (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*) (860);

Zaccagnini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 del decreto presidenziale 12 luglio 1963, n. 930, concernente la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (*Parere della IV Commissione*) (540);

Prearo ed altri: Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini — Adeguamento

delle competenze del comitato nazionale alle esigenze di applicazione della disciplina comunitaria dei «VQPRD» (*Parere della III Commissione*) (571).

(Esame e rinvio).

Il relatore Miroglio dopo aver sottolineato l'importanza del settore vitivinicolo nell'economia nazionale e la necessità di giungere ad una disciplina che salvaguardi la qualità del nostro vino, così come è avvenuto in Francia, dove la produzione nazionale è tutelata da adeguate norme, propone di procedere alla elaborazione di un testo unificato accantonando però la proposta n. 814, del tutto superata, e la proposta Prearo n. 571 per la quale si dovrebbe chiedere il trasferimento alla sede legislativa al fine di risolvere rapidamente i problemi in essa sollevati.

Dopo una discussione alla quale prendono parte il Presidente, il relatore ed i deputati Mirate, Prearo, Sponziello e Schiavon, la Commissione decide di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto incaricato di elaborare un testo unificato e di attendere che sia assegnata alla Commissione una proposta di legge di iniziativa comunista nella quale sono contenute norme analoghe a quelle della proposta Prearo n. 571, prima di richiedere il trasferimento in sede legislativa di questa ultima. La Commissione concorda altresì sull'accantonamento della proposta di legge Mirate ed altri n. 814.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente TRUZZI, indi del Vicepresidente COLUMBU*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Angrisani.

Proposta di legge:

Senatori Vignola ed altri: Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della V e della VI Commissione*) (842).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Prearo dopo aver esposto il contenuto del provvedimento ricorda che a seguito di un primo parere della Commissione Affari costituzionali, la Commissione gli aveva conferito il mandato di elaborare una serie di emendamenti da sottoporre alla I Commissione per un nuovo parere con particolare riguardo agli articoli per i quali la Commis-

sione Agricoltura ha riproposto un nuovo testo (articoli 4, 8, primo comma, 9 e 11).

Il relatore espone il contenuto degli emendamenti trasmessi alla I Commissione ed il contenuto del parere da questa espresso nella sua seduta odierna.

A seguito della discussione, alla quale partecipano i deputati Di Marino e Sponziello, e della replica del relatore e del Governo il Presidente propone, nel passare all'esame degli articoli, di riservare l'approvazione degli articoli 9, 11 e 12 e delle tabelle alla seduta di domani — al termine della quale il provvedimento potrà essere votato a scrutinio segreto — per permettere al relatore di prendere contatto con la Commissione affari costituzionali al fine di dissipare alcuni dubbi interpretativi insorti in merito a detti articoli e tabelle in relazione al secondo parere espresso dalla suddetta Commissione.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

Sono approvati l'articolo 1 e l'articolo 2 con la soppressione dell'ultimo comma nonché l'articolo 3. L'articolo 4 dopo l'approvazione di tre emendamenti rispettivamente ai commi primo, secondo e terzo è approvato nel seguente nuovo testo:

ART. 4.

Per i servizi della ricerca e della sperimentazione agraria dell'Istituto sperimentale per il tabacco sono istituiti i ruoli del personale di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge le cui dotazioni organiche si fondono con quelle previste dagli allegati 1 e 2 al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo, qualora detti posti appartengano a ruoli la cui dotazione organica è fissata in una sola unità.

Il numero dei posti previsto al capitolo 1112 dell'allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 e 381.

Sono inoltre approvati l'articolo 5 e l'articolo 6 con la modifica tendente a sostituire l'anno finanziario 1973 all'anno finanziario 1972 previsto nel precedente testo.

Dopo aver approvato l'articolo 7, la Commissione approva il seguente emendamento all'articolo 8, primo comma:

Sostituire al primo comma l'ultimo periodo con il seguente: « Tale riscatto è effettuato anche per quanto riguarda il servizio non di ruolo ai sensi della legge 27 maggio 1966, n. 372 ».

L'articolo 8 è successivamente approvato nel testo modificato. La Commissione approva un emendamento al secondo comma dell'articolo 10 tendente a sostituire il termine di un anno con il termine di sei mesi. L'articolo 10 è in seguito approvato nel testo modificato.

Il Presidente rinvia l'esame dei restanti articoli 9, 11, 12 e 13 e delle tabelle alla seduta di domani.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 10,15. — *Presidenza del Vicepresidente* BIAGIONI, *indi del Presidente* MISASI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Iozzelli.

Disegno di legge:

Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti ad imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie (Parere della V e della VI Commissione) (946).

(Discussione e approvazione).

Il relatore Biagioni illustra anzitutto i motivi dell'attuale situazione di crisi delle piccole e medie aziende e gli effetti che, al fine di arginarla, hanno avuto le leggi n. 1470 del 1961, n. 184 del 1971, n. 1101 del 1971 e n. 464 del 1972. Giudica in particolare positiva l'applicazione della legge n. 1470 e, in rapporto ad essa, mette in evidenza le innovazioni apportate dal presente disegno di legge che concernono l'abbuono sulle somme mutate previste dall'articolo 3 e la sezione interventi speciali dell'IMI istituita dall'articolo 4. I lavori del Comitato ristretto, poi, hanno messo capo a delle proposte di emendamenti che migliorano ulteriormente il disegno di legge e dal punto di vista della sua dotazione finanziaria e per

quanto concerne la specificazione delle aziende beneficiarie. Di queste proposte di emendamento renderà conto alla Commissione in sede di discussione degli articoli.

Il deputato Maina, dicendosi d'accordo sulla necessità di rifinanziare la legge n. 1470, dichiara di non condividere l'ottimismo dimostrato dal relatore essendo il nostro sistema industriale affetto da una crisi che investe tutti i fattori del processo produttivo. Tale crisi è maturata nel clima del centro-sinistra a causa dell'azione spesso irresponsabile dei sindacati, nella quale si è inserito il sabotaggio sistematico fomentato dai gruppi extraparlamentari. Anche il fenomeno dell'assenteismo si spiega nell'ambito di questo clima di violenza. Occorre, a suo avviso, promuovere la pacificazione sociale anche attraverso la regolamentazione del diritto di sciopero secondo quanto prescrive la Costituzione.

Il deputato Brini riconosce che le modifiche apportate in seno al Comitato ristretto migliorano il testo originario che era arretrato rispetto alla stessa legge n. 1470. Il giudizio negativo del suo gruppo sul merito del provvedimento rimane però fermo specie in rapporto all'intervento delle regioni che, a suo avviso, dovrebbe avvenire nella fase iniziale dell'istruttoria, alla definizione delle piccole e medie aziende destinate a beneficiare del provvedimento ed alla assoluta insufficienza dello stanziamento previsto. Su questi punti il suo gruppo presenterà specifici emendamenti.

Il deputato Medi sottolinea soprattutto la esigenza di un intervento dello Stato per l'organizzazione dei servizi relativi alla ricerca e al rinnovamento tecnologico che le piccole e medie industrie non possono individualmente promuovere. A tale proposito fornisce lo esempio di talune istituzioni straniere create appunto per colmare il distacco tra il mondo della ricerca e quello della produzione.

Il deputato Erminero riconosce che la legge n. 1470 risente negativamente della sua data di origine: il problema è appunto quello di integrarla con nuove risorse e nuovi indirizzi così come si è sforzato di fare concordemente il Comitato ristretto. Le modifiche proposte rendono ora il provvedimento degno di approvazione.

Per il deputato Servadei, nonostante i sensibili miglioramenti proposti dal Comitato ristretto, il provvedimento conserva una finalità di mero salvataggio. Accenna quindi all'esigenza di razionalizzare la disparata normativa che concerne la piccola e media industria intorno a due principi essenziali: l'aiuto alle aziende in difficoltà in rapporto agli obiettivi

della programmazione e l'evoluzione fisiologica della piccola e media impresa non solo attraverso l'agevolazione creditizia ma anche quella del rinnovamento tecnologico. Quanto alle ragioni della crisi, rileva che la svolta politica di cui è espressione l'attuale Governo non ha affatto determinato la ripresa, rivelando l'inconsistenza della tesi che attribuisce alla politica del centro-sinistra le origini delle attuali difficoltà. Si è invece in presenza di una marcata sottoutilizzazione sia delle forze di lavoro che degli impianti e delle risorse finanziarie: di qui l'urgenza di interventi coordinati di politica industriale quali quelli auspicati dalla mozione sull'attuale situazione economica presentata dal suo gruppo.

Il Sottosegretario Iozzelli, precisa che il provvedimento è specificamente limitato ad un certo tipo di aziende in difficoltà e contesta taluni rilievi emersi a questo proposito nel corso del dibattito.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 la Commissione, dopo aver respinto tre emendamenti Milani ed altri tendenti ad aumentare lo stanziamento a 150 miliardi e a fare intervenire il parere delle regioni nella fase istruttoria delle pratiche di finanziamento, approva tre emendamenti proposti dal relatore e concordati in sede di Comitato ristretto, cosìché l'articolo, poi approvato nel suo complesso, risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi, entro il limite di 40 miliardi di lire destinati alla concessione di finanziamenti, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni, a piccole e medie imprese industriali che ne facciano richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che versino in gravi difficoltà economico-finanziarie, al fine di agevolare la continuazione dell'attività produttiva delle imprese stesse. La concessione dei finanziamenti sarà subordinata alla esistenza di condizioni tali da assicurare l'incremento della produttività al fine di garantire il mantenimento dei livelli di occupazione. Il 40 per cento dei finanziamenti verrà destinato a piccole e medie imprese industriali i cui stabilimenti siano localizzati nei territori del Mezzogiorno.

I finanziamenti verranno concessi prioritariamente alle piccole e medie imprese industriali che diano garanzia di adeguati programmi di produzione e di sviluppo. Le caratteristiche delle medie e piccole imprese, ai fini dell'applicazione della presente legge, saranno definite dal CIPE.

I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche nei casi previsti dall'articolo 1, secondo comma, della legge 1° ottobre 1969, n. 666, nonché alle imprese che, essendosi trovate nelle condizioni di cui al primo comma, abbiano già beneficiato della legge 18 dicembre 1961, n. 1740 e successive integrazioni e modificazioni e che tuttora si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 giugno 1959, n. 623, quando è chiamato a formulare proposte per l'applicazione della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive modificazioni ed integrazioni, è integrato da tre rappresentanti delle Regioni, di cui uno di una Regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione delle Regioni. Quando ne ricorra l'urgenza le proposte del predetto Comitato possono essere formulate sulla base di istruttorie effettuate da un istituto di Mediocredito, scelto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fra quelli indicati dall'impresa interessata. Il Ministero dell'industria, prima di sottoporre al Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le proposte di finanziamento, deve chiedere alla Regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. La Regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato, la proposta è ugualmente sottoposta al Comitato.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

All'articolo 2 la Commissione accoglie un emendamento proposto dal relatore e concordato in sede di Comitato ristretto, cosicché il testo approvato è il seguente:

ART. 2.

I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul ricavo della

vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

All'articolo 3 la Commissione accoglie un emendamento proposto dal relatore e concordato in sede di Comitato ristretto, cosicché il testo approvato è il seguente:

ART. 3.

Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui all'articolo 3 della legge stessa, con le integrazioni di cui all'articolo 1, comma terzo, della presente legge, fermi restando i poteri ad esso demandati dall'articolo 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, ha facoltà di autorizzare, su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano, ogni altro atto ritenuto opportuno, anche se escluso dal predetto articolo 4, quando ciò valga a favorire il proseguimento dell'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia, ovvero a migliorare le prospettive di recupero del residuo credito.

Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

All'articolo 4 la Commissione accoglie un emendamento proposto dal relatore e concordato in sede di Comitato ristretto, cosicché il testo approvato è il seguente:

ART. 4.

Per le operazioni di competenza dell'Istituto mobiliare italiano derivanti da gestioni per conto dello Stato ovvero da conferimenti dello Stato con vincolo di destinazione, l'Istituto stesso trasferirà, con le modalità di cui ai successivi commi, poteri, diritti, obblighi e compiti ad una « sezione interventi speciali », dotata di personalità giuridica e di gestione autonoma, della quale è autorizzato a promuovere la costituzione anche con il concorso di enti di diritto pubblico esercenti il credito a medio ed a lungo termine.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, sentito il Comi-

tato interministeriale per il credito e per il risparmio, saranno approvate le norme riflettenti la costituzione e lo statuto della sezione.

Le deliberazioni dell'Istituto mobiliare italiano concernenti i trasferimenti alla sezione, previsti al primo comma, saranno approvate con decreti del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La sezione sarà sottoposta a vigilanza ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli atti, i contratti, le convenzioni e le formalità inerenti e conseguenti alla costituzione della sezione ed alle sue modificazioni nonché ai rapporti della stessa con lo Stato e con l'Istituto mobiliare italiano, sono esenti da ogni tributo, fermi restando i particolari regimi tributari previsti per le singole operazioni, mentre ai redditi della sezione stessa si applicherà il regime tributario previsto per l'Istituto mobiliare italiano.

La Commissione respinge quindi due articoli aggiuntivi, *4-bis* e *4-ter*, proposti dai deputati D'Angelo ed altri, intesi rispettivamente ad istituire presso il Ministero dell'industria un fondo per la promozione di tecnologie avanzate, per la ricerca e per l'organizzazione consortile a favore delle piccole e medie imprese associate e a sospendere per un anno la riscossione delle rate di ammortamento dei mutui concessi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Un altro articolo aggiuntivo, *4-quater*, presentato anch'esso dal deputato D'Angelo ed altri e tendente a definire le imprese industriali beneficiarie del provvedimento, è dichiarato precluso da precedente votazione.

La Commissione approva quindi il seguente articolo presentato dal relatore Biagioni e concordato in sede di Comitato ristretto, sostitutivo degli articoli 5 e 6 del disegno di legge:

ART. 5.

All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 40 miliardi.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un pe-

riodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Infine la Commissione approva il seguente ordine del giorno Biagioni, Brini, Erminero, Servadei, concordato in sede di Comitato ristretto e accettato dal Governo:

« La Commissione industria della Camera nell'approvare il disegno di legge n. 946,

impegna il Governo

affinché il CIPE nel definire con la massima urgenza le caratteristiche delle medie e piccole imprese industriali tenga presenti le seguenti esigenze:

a) che le provvidenze non siano concesse ad imprese che risultino direttamente o indirettamente collegate con società o gruppi le cui azioni siano quotate in borsa o che stiano per essere fuse in società o gruppi le cui azioni sono quotate in borsa;

b) che le provvidenze non siano concesse ad imprese il cui fatturato annuo superi 5 miliardi e che dispongano di un capitale investito superiore a 3 miliardi ed un numero di dipendenti superiori a 500;

c) che i parametri rimanendo nei limiti sopra indicati siano diversamente graduati a seconda dei settori e delle zone territoriali;

d) che le caratteristiche siano determinate in modo da non comprendere fra le medie e piccole imprese quelle appartenenti ai settori petrolifero, cementizio e saccarifero e quelle non cooperative del settore saccarifero;

e) che si tenga particolarmente conto nella concessione dei finanziamenti delle imprese cooperative nei cui statuti siano contenuti i requisiti mutualistici di cui alla legge 15 dicembre 1947, n. 1477 « (0/946/1/12).

In fine di seduta la Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto del provvedimento nel suo complesso, che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973, ORE 12,40. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Iozzelli.

Disegno di legge:

Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Approvato dal Senato) (Parere alla VI Commissione) (1458).

Il relatore Erminero illustra brevemente le finalità del provvedimento, proponendo che la Commissione esprima parere favorevole anche sulla base dei dati forniti alla Commissione dal professor Parravicini, Presidente del Mediocredito centrale, nel corso dell'indagine conoscitiva sulla piccola e media industria.

Il deputato Milani, rifacendosi anch'egli alla citata relazione del professor Parravicini, propone che il parere favorevole sia subordinato a precisi suggerimenti in ordine: ad un

aumento dell'attività del Mediocredito centrale in favore della piccola e media industria; al coordinamento dell'azione del Mediocredito centrale con gli altri istituti di mediocredito e con le regioni; al prolungamento della durata delle operazioni di mediocredito da cinque a sette anni; alla riserva di 15 dei 300 miliardi, destinati ad aumentare il fondo di dotazione, in favore di un fondo di garanzia riservato alla piccola e media impresa.

Il relatore Erminero osserva che l'attività del Mediocredito centrale è condizionata dalle scelte politiche delle autorità di governo. Si dice d'accordo di raccomandare alla Commissione di merito il proposto prolungamento della durata delle operazioni di mediocredito, ma ritiene che si debba rinviare il dibattito sul fondo di garanzia in occasione del parere sull'apposito disegno di legge presentato ieri.

Dopo un breve intervento del Presidente Misasi che si dichiara d'accordo col relatore, la Commissione delibera con l'astensione dei deputati del gruppo comunista, di esprimere parere favorevole con il suggerimento relativo alla durata delle operazioni di mediocredito.

Disegno di legge:

Approvazione ed esecuzione degli accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Comunità stessa da un lato, e l'Austria, l'Islanda, il Portogallo, la Svezia e la Svizzera dall'altro, concernenti i settori di competenza della predetta Comunità, firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972 (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (1751).

Dopo che il relatore Matteini ha illustrato brevemente le finalità del disegno di legge e che il deputato Milani ha dichiarato l'astensione del suo gruppo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Giovedì 8 marzo, ore 18.

1) Elezione di un vicepresidente in sostituzione dell'onorevole Righetti chiamato a far parte del Governo.

2) Esame del documento-base per la riforma dei servizi radiotelevisivi trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Industria) e XIV (Igiene e sanità)

Giovedì 8 marzo, ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Brevettabilità dei processi per la produzione dei medicinali (869) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

— Relatori: Mammi (per la XII Commissione) e Foschi (per la XIV Commissione).

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Comitato permanente
per gli affari comunitari.

Giovedì 8 marzo, ore 10.

Comunicazioni del Presidente del Comitato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 8 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864);

— Relatore: Dell'Andro — (*Parere della I e della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione —
Partecipazioni statali)

Giovedì 8 marzo, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 1, concernente disposizioni per la Cassa unica per gli assegni familiari (*Approvato dal Senato*) (1745) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Giovedì 8 marzo, ore 10.

Comunicazioni del Governo su:

a) questione Montedison;

b) iniziative dell'ENI nel settore farmaceutico.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Giovedì 8 marzo, ore 8,30.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro dell'agricoltura e foreste sulla attuazione delle direttive comunitarie.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori VIGNOLA ed altri: Istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (842) — Relatore: Prearo — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 8 marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Monti Maurizio;

Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (1029) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Mazzola.

Interrogazioni:

GARBI, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN e DAMICO: n. 5-00191;

CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN, BENEDETTI TULLIO, GARBI e DAMICO: n. 5-00230.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.****Giovedì 8 marzo, ore 11.****VI COMMISSIONE PERMANENTE**

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 14 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Fondo centrale di garanzia per il credito industriale (1789) — Relatore: Postal — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

SCORTI ed altri: Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1120) — Relatore: Postal;

Senatori SPAGNOLLI ed altri: Modifica dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il credito sportivo, già modificato con legge 29 dicembre 1966, n. 1277 (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1716) — Relatore: Rende — (*Parere della II Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (1404) — Relatore: Mazzarrino — (*Parere della V, della VIII e della XII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

Senatori ARIOSTO ed altri: Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1268) — Relatore: Azzaro — (*Parere della IV Commissione*).

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 15 marzo, ore 10.

Comunicazioni del Ministro delle finanze sui problemi connessi alla prima fase di attuazione della riforma tributaria.

Interrogazioni:

TRIVA n. 5-00285;

VESPIGNANI n. 5-00332;

GIOVANNINI n. 5-00321;

GASTONE n. 5-00326;

PEGORARO n. 5-00313;

PEGORARO n. 5-00324;

VESPIGNANI n. 5-00334;

VESPIGNANI n. 5-00331;

VESPIGNANI n. 5-00335;

VESPIGNANI n. 5-00333;

MACCHIAVELLI n. 5-00246.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.